

REGOLAMENTO (CE) N. 2785/98 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1998****relativo alla modifica della validità delle autorizzazioni degli additivi di cui all'articolo 9, lettera E, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, lettera J e l'articolo 3,

considerando che a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi tenendo conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo può essere concessa per un periodo di cinque anni, a condizione che, tenuto conto delle condizioni d'impiego, l'additivo non abbia influenze sfavorevoli sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non danneggi il consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti di origine animale, se la sua presenza sia controllabile negli alimenti e quando sia lecito supporre, alla luce dei risultati disponibili, che la sua incorporazione negli alimenti negli alimenti per animali abbia effetti favorevoli sulle caratteristiche di tali alimenti oppure sulla produzione zootecnica;

considerando che non è stato ancora completato lo studio dei diversi additivi di cui all'articolo 9, lettera E, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE che possono essere autorizzati provvisoriamente a livello nazionale fino al 30

novembre 1998; che è pertanto necessario prorogare la validità dell'autorizzazione di tali sostanze, tenendo conto del fatto che la validità dell'autorizzazione provvisoria di tali additivi non può superare cinque anni;

considerando che la Commissione ha consultato il comitato scientifico per l'alimentazione animale in merito ai microorganismi nell'allegato del presente regolamento; che tale comitato si è pronunciato in particolare in merito alla sicurezza di tali additivi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli additivi contemplati nell'allegato del presente regolamento possono esser autorizzati alle condizioni ivi previste, conformemente alla direttiva 70/524/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39.

ALLEGATO

Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti

Numero CE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
2	Natrolite-fonolite	Miscela naturale di alluminio-silicati alcalini e alcalino terrosi e di idrosilicati di alluminio, di natrolite (da 43 % a 46,5 %) e di feldspato	Tutte le specie di animali o categorie di animali	—	—	25 000	Tutti gli alimenti	21. 4. 1999 ⁽¹⁾

Microorganismi

Numero CE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	mg/kg di alimento completo		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo		
1	Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/ NCIB 40112)	Preparazione di Bacillus cereus var. toyoi contenente almeno 10 ¹⁰ UFC/g di additivo	Suinetti	2 mesi	10 ⁹	10 ⁹	—	21. 4. 1999 ⁽¹⁾
				4 mesi	0,5 × 10 ⁹	10 ⁹	—	21. 4. 1999 ⁽¹⁾
			Suini	6 mesi	2 × 10 ⁹	10 ⁹	—	21. 4. 1999 ⁽¹⁾
			Scrofe	—	0,5 × 10 ⁹	2 × 10 ⁹	—	21. 4. 1999 ⁽¹⁾
2	Bacillus licheniformis (DSM 5749) / Bacillus subtilis (DSM 5750) [in proporzione 1/1]	Miscela di Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis contenente almeno 3,2 × 10 ⁹ UFC/g di additivo (1,6 × 10 ⁹ UFC/g di ciascun batterio)	Suinetti	4 mesi	1,28 × 10 ⁹	3,2 × 10 ⁹		17. 7. 1999 ⁽²⁾
3	Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)	Preparazione di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno 5 × 10 ⁹ UFC/g di additivo	Bovini da ingrasso	—	4 × 10 ⁹	8 × 10 ⁹	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve superare per 100 kg di peso animale: 2,5 × 10 ¹⁰ UFC; aggiungere 0,5 × 10 ¹⁰ UFC ogni 100 kg supplementari di peso animale»	20. 2. 2001 ⁽³⁾

Numero CE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	mg/kg di alimento completo		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo		
4	Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)	Preparazione di Bacillus cereus contenente almeno 10^{10} UFC/g di additivo	Conigli da ingrasso	—	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	—	20. 2. 2001 ⁽¹⁾
			Conigli riproduttori	—	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	—	20. 2. 2001 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Prima autorizzazione il 22.4.1994, direttiva 94/17/CE (GU L 105 del 26.4.1994, pag. 19).

⁽²⁾ Prima autorizzazione il 18.7.1994, direttiva 94/41/CE della Commissione (GU L 209 del 12.8.1994, pag. 18).

⁽³⁾ Prima autorizzazione il 21.2.1996, direttiva 96/7/CE della Commissione (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 45).

Leganti di radio-nuclidi

1. Leganti di cesio radioattivo (^{137}Cs e ^{134}Cs):

Numero CE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
1.1	Esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III)	NH ₄ Fe(III)[(Fe(II)(CN) ₆)]	Ruminanti (domestici e selvatici)	—	50	500	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «La quantità esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 e 150 mg per 10 kg di peso animale»	13. 10. 2001 (1)
			Vitelli prima dell'inizio della ruminazione	—	50	500	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «La quantità esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 e 150 mg per 10 kg di peso animale»	13. 10. 2001 (1)
			Agnelli prima dell'inizio della ruminazione	—	50	500	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «La quantità esacianoferrato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 mg e 150 per 10 kg di peso animale»	13. 10. 2001 (1)

Numero CE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
			Capretti prima dell'inizio della ruminazione	—	50	500	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «La quantità esaciano-ferrato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 e 150 mg per 10 kg di peso animale»	13. 10. 2001 ⁽¹⁾
			Suini (domestici e selvatici)	—	50	500	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «La quantità esaciano-ferrato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 e 150 mg per 10 kg di peso animale»	13. 10. 2001 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Prima autorizzazione il 14.10.1996, direttiva 96/66/CE della Commissione (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 32).